CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 29/06/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

L'anno 2021, il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 16:10, nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale, legalmente convocato con appositi inviti, si è riunito in **sessione straordinaria** seduta di **Prima convocazione**.

La seduta è pubblica.

Presiede **Avv. Alberto Magli**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Partecipa ed assiste il Segretario Generale, **Giacomo Vito Epifani**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	ERRICO SILVANA	X
2	MAGLI ALBERTO	X
3	IAIA LUANA	X
4	CAVALIERE LUCIANO	X
5	CARRONE FEDERICO	X
6	ZITO ANNA RITA	X
7	CHIONNA BARBARA ROSAMMARIA ANTONELLA	X
8	MELLARO ANNALISA	X
9	DI VIESTO GIUSEPPE	X
10	CALABRETTI VINCENZO	X
11	VACCA DOMENICO	
12	COVOLO ROBERTO	
13	CAVALIERE MAILA	X
14	FRANCAVILLA ENZO	X
15	IAIA PIERO	X
16	RUGGIERO MARCO	X
17	CAROLI ANNA	

TOTALE PRESENTI: 14 TOTALE ASSENTI: 3

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza di prima convocazione; constatato che l'avviso di convocazione è stato notificato nei modi e nei termini di legge a tutti i Consiglieri, giusta relate di notifica del Messo Comunale e ricevute di Posta Elettronica Certificata, che si allegano agli atti della seduta; dato atto che è stato partecipato al Prefetto, con note n° 14192 del 23/06/2021, n° 14441 del 25/06/2021 e n° 14661 del 28/06/2021 la data e l'ordine del giorno e che copia di dette note sono state pubblicate all'Albo Pretorio On Line, invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del presente argomento.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- **l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);**
- **l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);**
- **l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;**
- **la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;**
- **l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;**
- **il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;**

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Vito dei Normanni è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 denominato AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti Ente di Governo d'Ambito, il quale svolge

pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che l'AGER, con nota in atti al protocollo comunale n. Prot. 14043/2021, n. Prot. 14135/2021 e prot. 14415 del 25/06/2021, ha comunicato di aver provveduto con determinazione n. 203 del 22.06.2021 ad approvare la predisposizione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del Comune di San Vito dei Normanni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera n. 57/2020 – ARERA a seguito di inerzia del gestore ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 443/2019. L'Ager si è cosi determinata nell'allegata relazione della determina citata:
"*... si è proceduto alla predisposizione del PEF anno 2021 utilizzando il ruolo Tari anno 2020 (dato immediatamente disponibile per l'Ente di Governo d'ambito) in un ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsiasi aumento del corrispettivo. Tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio. La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente appendice tabellare.*

Ruolo Tari 2020 € 2.667.043,20

Vista la propria deliberazione n. 36 del 29/06/2021 con la quale si è preso atto della mancata validazione da parte di Ager del Pef per l'anno 2021 e della determinazione n. 203 del 22.06.2021 di approvazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della delibera Arera n. 57/2020;

Considerato che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 che ha espressamente statuito "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*"

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2021 il ruolo della tassa sui rifiuti pari ad € 2.667.043,20 (rinveniente da ruolo tari 2020 così come deliberato da Ager con determinazione n. 203 del 22/06/2021 su richiamata) e di approvare, altresì, le conseguenziali tariffe, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 24/07/2014 e s.m.i.;

Considerato che, come chiarito dalla nota IFEL del 24 aprile 2020 ("*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19"),* i comuni hanno la potestà di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria crisi finanziaria conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone all'ente locale di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori pregiudizi economici a causa delle misure di contenimento della diffusione del virus, adottando per questi specifiche agevolazioni con efficacia per il solo anno 2021;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) che ha istituito un fondo di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di agevolazioni TARI per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla pandemia;

Vista la ripartizione di suddetto fondo, demandata ad apposito decreto ministeriale ed anticipata da Ifel, (Fondazione dell'Anci) nel comunicato del 28/05/2021, che per il nostro Ente risulta pari ad € 86.203,00;

Visto l'art. 53 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) che assegna ai comuni delle risorse per misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Tali risorse possono essere utilizzate anche per concedere agevolazioni Tari alle utenze domestiche;

Vista la ripartizione di suddetto fondo, demandata ad apposito decreto ministeriale ed anticipata da Ifel, (Fondazione dell'Anci) nel comunicato del 16/06/2021, che per il nostro Ente risulta pari ad € 265.518,00;

Considerata la volontà di utilizzare una parte di tale risorsa per le riduzioni tari alle utenze domestiche pari ad € 150.000;

Atteso che le agevolazioni che si intendono applicare sono di carattere straordinario e hanno efficacia solo per l'anno 2021, pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, derogare per il solo anno 2021 all'art. 23 del regolamento Tari - Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni "*Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste ai precedenti art. 21 e 22, l'utente ha diritto solo all'agevolazione più favorevole per il contribuente.";*

Ritenuto quindi opportuno individuare per le utenze non domestiche gli abbattimenti percentuali della tariffa, così come evidenziati nell'allegato "C" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi opportuno individuare per le utenze domestiche gli abbattimenti percentuali della tariffa, così come evidenziati nell'allegato "C" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

il criterio in base al quale sono state concesse le agevolazioni alle utenze non domestiche tiene conto dei periodi di chiusura disciplinati dai vari decreti attuativi e comporta una percentuale di

riduzione del 50% della tariffa sia per quelle attività che seppur non sospese dalla normativa hanno comunque subito una limitazione alla propria attività, sia per quelle imprese più pesantemente colpite sia a causa della sospensione dell'attività che delle restrizioni imposte dal legislatore per evitare il diffondersi del contagio. E' stata prevista una riduzione del 4% alle restanti categorie per rappresentare che la pandemia ha indistintamente colpito tutte le categorie;

- il criterio in base al quale sono state concesse le agevolazioni alle utenze domestiche è dato dall'applicazione di una riduzione del 30% sulla sola parte variabile;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 30 per cento*;*

Richiamati:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brindisi sull'importo del tributo, nella misura del 5,00 %;

Ritenuto, altresì, opportuno di stabilire, solo per l'anno 2021, le seguenti scadenze di pagamento :

- prima rata: 30 settembre
- seconda rata: 31 ottobre
- terza rata: 30 novembre
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre

Considerato inoltre che la presenta deliberazione ha natura regolamentare, per cui occorre acquisire il parere dell'Organo di revisione, richiesto dall'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile entrambi resi dal Responsabile del Servizio finanziario;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere del Collegio dei revisori n. 119 reso in data 28/06/2021;

Tutto ciò premesso;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Con n. 10 voti Favorevoli e n. 4 Astenuti (FRANCAVILLA – CAVALIERE Maila – IAIA Piero - RUGGIERO -) resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare per l'anno 2021, il ruolo della tassa sui rifiuti approvato per l'anno 2020 pari ad € 2.667.043,20 così come deliberato da Ager con determinazione n. 203 del 22/06/2021 e le conseguenziali tariffe, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato approvato con determinazione AGER n. 203 del 22/06/2021;

4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brindisi, nella misura del 5,00 %;

5) di dare atto delle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 20, 21 e 22 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 658, 659 e 660, della L. 147/2013), così come evidenziate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale;

6) di derogare per il solo anno 2021 all'art. 23 del regolamento Tari - Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni "*Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste ai precedenti art. 21 e 22, l'utente ha diritto solo all'agevolazione più favorevole per il contribuente.*"
7) di dare atto delle riduzioni/agevolazioni straordinarie , così come evidenziate nell'allegato "C" che costituisce parte integrante e sostanziale,;
8) di dare atto che per le utenze domestiche e non domestiche sono stati individuati gli abbattimenti percentuali della tariffa, così come evidenziati nell'allegato "C" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

9) di dare atto che:

   - il criterio in base al quale sono state concesse le agevolazioni alle utenze non domestiche tiene conto dei periodi di chiusura disciplinati dai vari decreti attuativi e comporta una percentuale di riduzione del 50% della tariffa sia per quelle attività che seppur non sospese dalla normativa hanno comunque subito una limitazione alla propria attività, sia per quelle imprese più pesantemente colpite sia a causa della sospensione dell'attività che delle restrizioni imposte dal legislatore per evitare il diffondersi del contagio. E' stata prevista una riduzione del 4% alle restanti categorie per rappresentare che la pandemia ha indistintamente colpito tutte le categorie;

   - il criterio in base al quale sono state concesse le agevolazioni alle utenze domestiche è dato dall'applicazione di una riduzione del 30% sulla sola parte variabile;

10) di stabilire che le riduzioni di cui all'allegato C sono riconosciute automaticamente, secondo le categoria di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;

11) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
- prima rata: 30 settembre
- seconda rata: 31 ottobre
- terza rata: 30 novembre

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre;

12) di provvedere ad inviare, tramite il responsabile del Servizio tributi, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

13) di dare atto che la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale assumerà valore regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 ed avrà effetto dal 1 gennaio 2021, secondo quanto disposto dell'art. 53 della Legge n. 388/2000 come modificato dalla Legge 448/2001;

14) di demandare a successivo atto, ai sensi del'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021, le conseguenti variazioni di bilancio;

di dichiarare il presente atto, previa separata ed analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000 **con n. 10 voti Favorevoli e n. 4 Astenuti** (FRANCAVILLA – CAVALIERE Maila – IAIA Piero - RUGGIERO -) resi per alzata di mano;

15) .

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio	Il Segretario Generale
Avv. Alberto Magli	Giacomo Vito Epifani

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Città di San Vito dei Normanni (BR)

UTENZE DOMESTICHE 2021

COMPONENTI	*Ka*	*Tariffa parte fissa €/mq*	*Kb*	*Tariffa parte variabile €/nucleo familiare*
1	0,81	1,47	1	29,53
2	0,94	1,70	1,8	53,15
3	1,02	1,85	2,23	65,70
4	1,09	1,97	2,52	74,41
5	1,1	1,99	2,9	85,64
6 o più	1,06	1,92	3,4	100,40

Città di San Vito dei Normanni (BR)

UTENZE NON DOMESTICHE 2021

Categoria di attività	Kc	*Tariffa parte fissa €/mq*	Kd	*Tariffa parte variabile €/mq*	*Tariffa totale €/mq*
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,95	4	0,25	1,21
Cinematografi e teatri	0,33	0,69	2,9	0,18	0,88
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	0,93	3,2	0,20	1,13
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	1,33	5,53	0,35	1,68
Stabilimenti balneari	0,35	0,74	3,1	0,19	0,94
Esposizioni, autosaloni	0,57	1,20	3,03	0,19	1,40
Alberghi con ristorante	1,41	2,98	11,04	0,69	3,68
Alberghi senza ristorante	1,08	2,28	7,5	0,47	2,76
Case di cura e riposo	0,9	1,90	7,9	0,50	2,41
Ospedale	0,86	1,82	7,55	0,47	2,30
Uffici, agenzie, studi professionali	1,04	2,19	7,9	0,50	2,69
Banche ed istituti di credito	0,79	1,67	4,2	0,26	1,94
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	2,09	7,5	0,47	2,57
Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri licenze	1,26	2,65	8,88	0,56	3,22
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	1,18	4,9	0,31	1,50
Banchi di mercato beni durevoli	1,19	2,51	10,45	0,66	3,18
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	2,51	10,45	0,66	3,18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,63	6,8	0,43	2,06
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,92	8,02	0,50	2,43
Attività industriali con capannoni di produzione	0,54	1,15	5,58	0,35	1,50
Attività art.li di produzione beni spec.	0,64	1,35	5,23	0,33	1,68
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,52	5,34	29,94	1,89	7,24
Mense, birrerie, amburgherie	1,93	4,09	22,41	1,41	5,51
Bar, caffè, pasticceria	1,96	4,15	22,50	1,42	5,58
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,18	2,50	13,71	0,86	3,37
Pluri licenze alimentari e/o miste	1,16	2,44	13,78	0,87	3,32
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	4,67	8,90	0,56	5,24
Ipermercati di generi misti	1,65	3,49	14,53	0,92	4,41
Banchi di mercato genere alimentari	3,35	7,09	29,50	1,86	8,96
Discoteche, night-club	1,34	2,83	10,80	0,68	3,52

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento comunale Tari, che così dispone:" *Il Consiglio Comunale può deliberare le seguenti ulteriori riduzioni:*
a) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono;

b) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a Euro 3.000,00;

c) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi;

d): " Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche

e): "Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine istallate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2020 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse.

f) Le nuove attività, titolari di partita I.V.A. e regolarmente iscritte in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, per i primi tre anni, essere esentate dal pagamento della TARI se riguardano attività artigianali e/o commerciali di vicinato che:

- *siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2);*
- *si trasferiscono nella zona indicata al precedente punto.*

Sono escluse dalla esenzione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.
Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.
L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.
g) Per un periodo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, se le proprie attività sono esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2).
Sono escluse dall'agevolazione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.
2. Annualmente in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale indica quali delle riduzioni di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g,) intende applicare nell'anno di riferimento e l'importo destinato alle singole riduzioni. Le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma 1, pena la decadenza dal beneficio, il contribuente, entro il 31 luglio di ogni anno, è tenuto a presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione per ottenere la riduzione:

- per le riduzioni di cui lettera a) - documentazione ASL attestante l'inabilità al 100% con diritto all'accompagnamento;
- per le riduzioni di cui lettera b) - documentazione attestante l'isee dell'anno in corso;
- per le riduzioni di cui lettera c) - documentazione attestante la superficie destinata alla vendita, al deposito e all'esposizione delle merci e dei servizi;
- per le riduzioni di cui lettera d) - copia dello statuto;
- per le riduzioni di cui lettera e) - documentazione idonea dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio;

4. Nel caso in cui le somme previste in bilancio siano insufficienti a soddisfare le richieste di agevolazione di cui al comma 1 lettere a) e b) l'ufficio tributi provvederà a stilare una graduatoria con assegnazione della riduzione, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, a favore dei nuclei familiari con reddito più basso e con priorità a favore dei nuclei familiari con maggior numero di componenti.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno di riferimento.
6. Nel caso in cui le somme previste in bilancio per le agevolazioni di cui al comma 1 lettera c), d), e), f) e g) siano insufficienti a soddisfare le richieste, la percentuale di agevolazione sarà ridotta proporzionalmente. (Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017);
7. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, occorre essere in regola con i versamenti Tari degli anni precedenti.

Ritenuto opportuno introdurre per l'anno 2021 le seguenti riduzioni nel bilancio dell'Ente per un importo complessivo di Euro 20.000,00 per le agevolazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e per un importo complessivo di Euro 5.000,00 per le agevolazioni di cui alle lettere f) e g) e nello specifico:

a) *Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono.* Euro 2.250,00;
b) *Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a Euro 3.000,00.* Euro 1.900,00;
c) *Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi.* Euro 13.450,00;
d) *Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche.* Euro 1.200,00;
e) *Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine istallate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2020 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse.* Euro 1.200,00;
f) *Le nuove attività, titolari di partita I.V.A. e regolarmente iscritte in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, per i primi tre anni, essere esentate dal pagamento della TARI se riguardano attività artigianali e/o commerciali di vicinato che:*

- *siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2);*
- *si trasferiscono nella zona indicata al precedente punto.*

Sono escluse dalla esenzione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.
Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.
L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.

g) Per un periodo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, se le proprie attività sono esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2).

Sono escluse dall'agevolazione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.

Di applicare per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento comunale sulla disciplina del tributo sui servizi rifiuti (TARI), le seguenti riduzioni nel bilancio dell'Ente :

a) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono. Euro 2.250,00;

b) *Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a Euro 3.000,00.* Euro 1.900,00;

c) *Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi.* Euro 13.450,00;

d) *Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche.* Euro 1.200,00;

e) *Riduzione del 50% della tariffa ordinaria per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine istallate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2020 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse.* Euro 1.200,00;

f) *Le nuove attività, titolari di partita I.V.A. e regolarmente iscritte in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, per i primi tre anni, essere esentate dal pagamento della TARI se riguardano attività artigianali e/o commerciali di vicinato che:*

- *siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2);*
- *si trasferiscono nella zona indicata al precedente punto.*

Sono escluse dalla esenzione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.
Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.
L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.

g) Per un periodo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, se le proprie attività sono esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2).

Sono escluse dall'agevolazione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici..

1. **Di prendere atto** che le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 22 del regolamento Tari;
2. **Di prendere atto,** altresì, che nel caso in cui le somme previste in bilancio siano insufficienti a soddisfare le richieste di agevolazione di cui alle lettere a) e b) del punto 1., l'ufficio tributi provvederà a stilare una graduatoria con assegnazione della riduzione, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, a favore dei nuclei familiari con reddito più basso e con priorità a favore dei nuclei familiari con maggior numero di componenti, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 22 del regolamento Tari;
3. **Di prendere atto** che nel caso in cui le somme previste in bilancio per le agevolazioni di cui al punto 1. lettera c), d), e), f) e g) siano insufficienti a soddisfare le richieste, la percentuale di agevolazione sarà ridotta proporzionalmente, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 22 del regolamento Tari;

RIDUZIONE - COVID-19 - Utenze non domestiche

UND	% Agev. Fissa	Agev Fissa	% Agev. Variabile	Agev Variabile
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%	€ 1.569,08	50%	€ 417,27
02 - Cinematografi e teatri	0%	€ -	0%	€ -
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4%	€ 1.321,44	4%	€ 287,52
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4%	€ 748,92	4%	€ 196,67
05 - Stabilimenti balneari	0%	€ -	0%	€ -
06 - Esposizioni, autosaloni	50%	€ 987,84	50%	€ 157,10
07 - Alberghi con ristorante	50%	€ 2.726,89	50%	€ 638,65
08 - Alberghi senza ristorante	50%	€ 379,32	50%	€ 78,81
09 - Case di cura e riposo	4%	€ 97,17	4%	€ 25,52
10 - Ospedali	0%	€ -	0%	€ -
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	4%	€ 483,79	4%	€ 110,48
12 - Banche ed istituti di credito	4%	€ 559,35	4%	€ 88,97
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	50%	€ 21.043,04	50%	€ 4.769,33
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4%	€ 163,14	4%	€ 34,53
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	4%	€ 2,23	4%	€ 0,58
16 - Banchi di mercato beni durevoli	0%	€ -	0%	€ -
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%	€ 7.996,33	50%	€ 2.100,79
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	4%	€ 459,57	4%	€ 121,42
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4%	€ 538,54	4%	€ 142,00
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	4%	€ 314,50	4%	€ 96,51
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	4%	€ 228,88	4%	€ 56,16
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50%	€ 12.936,79	50%	€ 4.592,86
23 - Mense, birrerie, amburgherie	50%	€ 4.973,20	50%	€ 1.725,60
24 - Bar, caffè, pasticceria	50%	€ 7.005,56	50%	€ 2.402,23
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	4%	€ 1.108,94	4%	€ 384,37
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0%	€ -	0%	€ -
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*	4%	€ 145,98	4%	€ 17,58
28 - Ipermercati di generi misti	0%	€ -	0%	€ -
29 - Banchi di mercato generi alimentari	0%	€ -	0%	€ -
30 - Discoteche, night club	50%	€ 1.213,63	50%	€ 292,64
		€ 67.004,12		€ 18.737,58
*Fiori e piante oggetto di chiusura	50%		50%	€ 461,30
		TOTALE		**€ 86.203,00**

RIDUZIONE - COVID-19 - Utenze domestiche

UD	% Agev. Variabile	Agev Variabile
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	30,0%	€ 18.521,94
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	30,0%	€ 38.035,94
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	30,0%	€ 48.901,29
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	30,0%	€ 34.856,66
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	30,0%	€ 7.617,39
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	30,0%	€ 2.066,78

TOTALE **€ 150.000,00**